

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio, 25 novembre 1957

Suppl. N. 3 al N. 11

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

DECRETO 5 settembre 1957, n. 36 rep.: *Regolamento Organico
tipo del personale delle Amministrazioni Municipali.*

833

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 5 settembre 1957, n. 36 rep.

Regolamento Organico tipo del Personale delle Amministrazioni Municipali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI INTERNI

Ai sensi e per gli effetti preveduti dall'articolo 102 della legge 30 settembre 1956 n. 9;

DECRETA:

di approvare il seguente Regolamento organico-tipo del personale delle Amministrazioni municipali.

Mogadiscio, li 5 settembre 1957.

IL MINISTRO

Hagi Mussa Bogor

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 112.

Mogadiscio, li 17 ottobre 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

TITOLO I — *Disposizioni generali*

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina lo stato giuridico del Segretario, degli impiegati e dei salariati municipali.

Art. 2.

Sono impiegati, di regola, i dipendenti che occupano posti per i quali è prescritto il possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore, e salariati gli altri dipendenti.

Art. 3.

La pianta organica annessa al presente regolamento (allegato n. 1) determina il numero dei posti, la categoria, il grado, le qualifiche, lo stipendio o salario, la misura ed il numero degli aumenti periodici sullo stipendio o salario iniziale, nonché il titolo di studio prescritto per la nomina.

In una tabella ad essa unita (allegato n. 2) sono indicate le attribuzioni di ciascun dipendente od ufficio.

TITOLO II — *Requisiti per la nomina*

Art. 4.

Per essere nominato Segretario, impiegato e salariato municipale è necessario:

- 1) essere di buona condotta;
- 2) aver compiuto i diciotto anni di età e non aver superato i trenta, oppure i trentacinque ed i quaranta, rispettivamente, quando sono richiesti la licenza di scuola media superiore od un titolo di studio maggiore;
- 3) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
- 4) possedere il titolo di studio prescritto nella pianta organica;
- 5) possedere ogni altro requisito prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

E' dispensato dal limite massimo di età chi sia in servizio di ruolo presso l'Amministrazione statale od Amministrazioni municipali.

Art. 5.

Non possono essere nominati a posti di impiegato o di salariato:

- 1) coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
- 2) i commercianti falliti, finché duri lo stato di fallimento;
- 3) i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;
- 4) gli interdetti dai pubblici uffici.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 6.

Le donne sono escluse dall'ufficio di Segretario o di agente municipale.

Per la nomina a vigile urbano è prescritta anche un'altezza non inferiore a m. 1.70.

Art. 7.

Le condizioni di incapacità che impediscono la nomina ad un impiego ne determinano la decadenza se sopravvengono.

TITOLO III — *Pubblici concorsi*

Art. 8.

Per la nomina in ruolo a posti di impiegato o salariato è obbligatorio il pubblico concorso.

Art. 9.

I concorsi sono per titoli ed esami per i posti di impiegato.

Sono per soli titoli i concorsi per i posti di salariato, salvo che la Amministrazione nel relativo bando non stabilisca nei singoli casi anche l'obbligo degli esami.

Art. 10.

I concorsi sono indetti dal Sindaco entro il termine di due mesi dal giorno in cui il posto si è reso vacante.

Art. 11.

Il bando di concorso deve indicare:

- a) i requisiti per la nomina e la loro documentazione;
- b) lo stipendio o salario, la misura ed il numero degli aumenti periodici;
- c) le eventuali prove di esame;
- d) il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e della relativa documentazione. Tale termine non deve essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data del bando.

Art. 12.

Il bando di concorso deve essere pubblicato, almeno trenta giorni prima che scada il termine per la presentazione delle domande, all'albo della Regione, del Distretto e dell'Amministrazione municipale, ove resta affisso per tutto il tempo suddetto.

Per il posto di Segretario e per ogni altro per il quale sia prescritto un titolo di studio superiore alla licenza elementare è obbligatoria altresì l'inserzione del bando sui quotidiani della Somalia, da farsi almeno trenta giorni prima del termine suddetto.

Art. 13.

Oltre ai documenti prescritti dal bando di concorso il candidato può presentare ogni altro documento che ritenga suscettibile di valutazione ai fini del concorso.

La domanda e i documenti debbono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo. Quelli comprovanti la buona condotta e la sana costituzione debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

Gli esami di concorso per la nomina del Segretario municipale si svolgono nel Capoluogo di Regione.

Per i concorsi al posto di Segretario municipale la Commissione giudicatrice è presieduta dal Giudice Regionale, ed è composta: dal Sindaco od un suo delegato, dal Capo della Sezione regionale tributaria, dal Capo della Sezione regionale di contabilità e dal Capo della Sezione regionale scolastica.

Nel caso di assenza od impedimento di alcuno dei membri suddetti, il Prefetto provvede per la sostituzione.

L'esame suddetto consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

PROVE SCRITTE Istituzioni di diritto pubblico - Ordinamento delle Amministrazioni municipali con la compilazione di un verbale di deliberazione - Contabilità delle Amministrazioni municipali.

PROVA ORALE: Ordinamento delle Amministrazioni municipali - Legge elettorale - Ordinamento dello stato civile e dell'anagrafe - Ordinamento tributario municipale.

Art. 15.

Per i concorsi a posti diversi da quello di Segretario municipale la Commissione giudicatrice è presieduta dal Sindaco od un suo delegato, ed è composta da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato designato dal Prefetto, dal Segretario municipale, e da due esperti designati dal Consiglio municipale.

Art. 16.

Un membro della Commissione, designato dal Presidente, oppure un estraneo scelto dalla Commissione, svolge le funzioni di segretario e redige verbale delle operazioni di concorso.

Art. 17.

Nella prima seduta la Commissione giudicatrice:

- a) determina i criteri di massima da seguire nella valutazione dei titoli di studio, di cultura, di servizio e delle eventuali prove di esame,
- b) accerta, in base ai documenti presentati, l'ammissibilità al concorso dei singoli candidati;

- c) ove si tratti di concorsi per titoli ed esami, fissa la data e l'ora delle singole prove, dando la precedenza agli scritti, di cui verrà data comunicazione agli ammessi con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 18.

A giudizio della Commissione giudicatrice, possono essere esclusi dalle prove orali i concorrenti che negli scritti non abbiano conseguito la sufficienza.

Art. 19.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro, di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, di mettersi in qualunque modo in contatto con altri salvo che con i membri della Commissione giudicatrice. Essi non debbono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie o carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta fornita dalla Commissione giudicatrice, recante apposito contrassegno.

Possono soltanto consultare sul Bollettino Ufficiale od in testi privi di commento, le leggi, i regolamenti, le ordinanze ed i decreti nonché dizionari.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento del concorso.

Art. 20.

Il giudizio singolo e comparativo sui candidati viene espresso con l'assegnazione di punti e con la conseguente formazione della graduatoria.

La graduatoria viene formata in ordine decrescente di merito tra i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla sufficienza.

Nella formazione della graduatoria, a parità di merito, sono preferiti coloro che abbiano prestato lodevole servizio presso pubbliche amministrazioni: altrimenti la preferenza è stabilita per sorteggio.

Art. 21.

Ultimate le operazioni del concorso il verbale relativo deve essere sottoscritto da tutti i membri e dal segretario della Commissione, e quindi consegnato al Sindaco per i conseguenti adempimenti.

TITOLO IV — *Nomina, giuramento e periodo di prova*

Art. 22.

La nomina viene deliberata dal Consiglio municipale per il Segretario e dalla Giunta municipale negli altri casi.

Essa è fatta secondo l'ordine della graduatoria, previo riconoscimento della regolarità del procedimento.

Il personale è assegnato ai rispettivi uffici o servizi con la deliberazione di nomina.

Art. 23.

La graduatoria dei concorrenti viene pubblicata all'albo municipale insieme alla deliberazione che la approva e che provvede alla nomina.

Art. 24.

Se il vincitore rinuncia o decade dalla nomina, o per qualsiasi causa cessa dal servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che immediatamente lo segue in graduatoria.

Tale facoltà non può essere esercitata quando sia trascorso un anno dalla data della deliberazione che approva la graduatoria.

Entro lo stesso termine, qualora si rendano vacanti altri posti aventi eguale qualifica e grado, la Amministrazione può nominare altri concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 25.

Il vincitore del concorso consegue la nomina in prova.

Esso deve assumere servizio nel termine di trenta giorni dalla notificazione della nomina.

Se chi ha conseguito la nomina senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine indicato nella relativa comunicazione, decade dalla nomina.

Art. 26.

All'atto della assunzione in prova, gli impiegati e salariati debbono prestare giuramento avanti al Sindaco nei modi e con la formula stabiliti per il personale dello Stato.

Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dell'impiego.

Art. 27.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo, che viene deliberata dall'organo che ha provveduto alla nomina in prova.

Per comprovati motivi, l'Amministrazione può prorogare il periodo di prova di altri tre mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, l'Amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con deliberazione motivata.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

TITOLO V — *Promozioni* (v. nota n. 1)

Art. 28.

La promozione può aver luogo soltanto nel caso di vacanza del posto da occupare.

Per aspirare alla promozione il dipendente deve:

- 1) trovarsi nella posizione di ruolo;
- 2) essere in possesso di tutti i requisiti per ricoprire il posto da occupare, fatta eccezione per l'età;
- 3) avere almeno tre anni di anzianità nel grado rivestito;
- 4) rivestire il grado immediatamente inferiore a quello vacante;
- 5) avere riportato negli ultimi tre anni qualifica non inferiore a quella di distinto.

Art. 29.

Il personale non ha alcun diritto alla promozione, così che lo stabilire se un posto vacante debba essere occupato mediante promozione anziché a mezzo di pubblico concorso rientra nella più ampia facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

Art. 30.

Alla nomina ai posti di grado superiore all'iniziale delle singole categorie può provvedersi mediante concorso interno riservato a tutti i dipendenti di grado inferiore od eguale a quello da ricoprire, sempreché in possesso di tutti i requisiti stabiliti per la nomina, fatta eccezione per l'età.

Il concorso interno si svolge secondo le norme del pubblico concorso, ed è esperibile decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando, omessa la inserzione sui quotidiani della Somalia.

NOTA N. 1 — Il presente titolo interessa solo le Amministrazioni municipali aventi sede nei centri più grandi e, salvo eccezioni, con popolazione non inferiore agli 8.000 abitanti. Le altre possono ometterlo.

TITOLO VI — *Doveri e responsabilità*

Art. 31.

La gerarchia tra impiegati e salariati, nell'ambito delle rispettive categorie, è determinata dal grado: a parità di grado è determinata dall'anzianità di servizio nel grado, ed a parità di questa dall'età.

Per quanto concerne il servizio ogni dipendente è alle dipendenze di chi immediatamente soprintende al servizio cui esso è addetto.

Art. 32.

Il dipendente deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi e dei regolamenti, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

Deve osservare le leggi dello Stato.

Nei rapporti coi superiori e coi colleghi deve conformarsi ad uno spirito di assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai subordinati nello svolgimento delle loro mansioni, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti col pubblico, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione.

Fuori dell'ufficio, deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni o mansioni.

Art. 33.

L'orario di servizio è di sei ore per ogni giorno feriale per gli impiegati ed i salariati e di otto per i vigili urbani.

Art. 34.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo esigono, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in eccedenza al normale orario di lavoro.

Art. 35.

Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio: anche se non si tratti di atti segreti, non può dare a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura, ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno all'Amministrazione od a terzi.

Art. 36.

Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni o mansioni, il dipendente rilevi difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dal superiore, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune, per rimuovere la difficoltà e l'inconveniente.

Art. 37.

Ogni dipendente ha l'obbligo di fornire ai propri colleghi ed ai propri superiori, con la necessaria sollecitudine, tutta l'assistenza e collaborazione richiesta, nello interesse del servizio, sia in forma permanente allorché si tratta di servizi il cui regolare esercizio si fonda su questa cooperazione sia di volta in volta negli altri casi.

Il personale dello stesso ufficio o servizio ha altresì l'obbligo di cooperare o di sostituirsi vicendevolmente per assicurare il regolare andamento dell'ufficio o servizio medesimo.

Art. 38.

Il dipendente non può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni o mansioni proprie del suo grado o del grado superiore, ancorché siano diverse da quelle esercitate, sempreché ne abbia i requisiti.

Art. 39.

Il Segretario e chiunque sia preposto ad un servizio può sempre avocare a sé lo studio e la trattazione di pratiche di natura riservata, o che richiedano particolari cognizioni, attribuite alla competenza di impiegati alle rispettive dipendenze.

Art. 40.

Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria od alcuna professione, o assumere impieghi o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Tale divieto non si applica nei casi di cooperative fra dipendenti di enti pubblici.

Il dipendente che contravvenga al divieto suddetto viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi trenta giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dallo impiego municipale.

La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'organo competente alla nomina.

Art. 41.

Il dipendente deve astenersi dal compilare ricorsi per conto di terzi nei rapporti con l'Amministrazione.

Art. 42.

Salvo le eccezioni previste dal presente regolamento, ogni comunicazione od istanza deve essere inoltrata per via gerarchica.

Art. 43.

Ogni dipendente è tenuto a comunicare al Segretario il proprio indirizzo e, di volta in volta, le sue variazioni.

Art. 44.

Il dipendente che venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai termini del presente regolamento, deve farne subito denuncia al Segretario, od al Sindaco se tali fatti siano avvenuti ad opera o col concorso del Segretario, indicando tutti gli elementi a sua conoscenza.

Art. 45.

La responsabilità degli impiegati è regolata altresì dal titolo ottavo dell'Ordinamento delle Amministrazioni municipali, approvato con la legge 30 settembre 1956, n. 9, e dalle altre leggi dello Stato.

TITOLO VII — *Diritti* (v. nota n. 2)

Art. 46.

Il dipendente ha diritto all'esercizio delle funzioni o mansioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne nei casi preveduti dalla legge e dal presente regolamento.

Tuttavia, quando le esigenze di servizio lo richiedano, la Giunta municipale può destinarlo permanentemente ad altre funzioni o mansioni dello stesso grado, purché egli sia in possesso degli occorrenti requisiti.

Art. 47.

Il dipendente ha diritto allo stipendio, o salario, nella misura stabilita dalla pianta organica in relazione alla categoria ed al grado rivestiti.

Gli stipendi ed i salari sono corrisposti a rate mensili posticipate scadenti il 27 di ogni mese, od il giorno precedente se il 27 cade in giorno festivo.

Essi sono soggetti alle ritenute previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 48.

Gli stipendi ed i salari iniziali sono aumentati in favore del personale ogni biennio e per sette bienni consecutivi, nella misura stabilita dalla pianta organica.

Quando il biennio si compie dopo il primo giorno del mese, l'aumento periodico decorre dal primo del mese successivo.

Agli effetti degli aumenti periodici si considera il servizio prestato in posti aventi eguale grado e si computa anche il periodo di prova.

Art. 49.

Quando, a seguito di concorso o per altro motivo, il dipendente passa ad un grado cui sia attribuito uno stipendio o salario iniziale inferiore al trattamento raggiunto, a suo favore è conservata la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici dello stipendio o salario.

Art. 50.

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario, debitamente autorizzato, ogni dipendente ha diritto a compensi per lavoro straordinario nella misura stabilita per il personale dello Stato ed a questa proporzionale.

Art. 51.

In occasione delle solennità dell'Id el Fitr e dell'Arafa è corrisposta al personale una gratifica nella misura e secondo le norme stabilite per il personale dello Stato.

Art. 52.

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che di regola è quello riconosciuto dallo Stato.

Art. 53.

I dipendenti hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad una licenza ordinaria retribuita di trenta giorni, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Essi possono chiedere di distribuire la licenza in periodi di minore durata, purché non inferiore ad una settimana.

Nel primo anno di servizio la licenza non può essere goduta durante il periodo di prova.

Il godimento della licenza entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in questo caso il dipendente ha diritto ad usufruire la licenza entro l'anno successivo.

Art. 54.

Al dipendente, oltre la licenza ordinaria, possono essere concesse per gravi motivi licenze straordinarie, non eccedenti complessivamente la durata di trenta giorni nel corso dell'anno.

La licenza straordinaria compete di diritto per non meno di sette giorni quando il dipendente debba contrarre matrimonio, e per lutto di familiare od affine di primo grado.

Lo stipendio o salario spettano per intero nei casi previsti dal secondo comma, e nella metà negli altri casi.

Art. 55.

Dietro esibizione di certificato medico indicante la data presunta del parto, alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio spettano una licenza straordinaria ed il trattamento economico nella misura e per la durata previste dall'Ordinanza dell'Amministratore n. 4 del 27 febbraio 1954, e successive modificazioni.

Art. 56.

Nel caso di infermità, fino alla cessazione del rapporto di impiego, l'Amministrazione concorre per la metà nelle spese di cura del dipendente per ricovero in stabilimenti sanitari, prestazioni del sanitario e somministrazione di medicinali: la spesa è per intero a carico della Amministrazione quando l'infermità venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Il godimento dell'assistenza sanitaria deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, salvo i casi di urgenza.

E' fatta eccezione per i casi in cui tale assistenza competa ad altri Enti.

NOTA N 2 — Le disposizioni dell'articolo 56 sono da inserire nel regolamento organico municipale solo se le condizioni finanziarie dell'Amministrazione municipale lo permettano

TITOLO VIII -- Note di qualifica

Art. 57.

Per ogni dipendente deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al dipendente al quale nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Art. 58.

Il rapporto informativo di cui all'articolo precedente viene compilato dal Segretario, su proposta del superiore gerarchico, e riveduto per conferma dal Sindaco.

Il giudizio complessivo viene quindi comunicato su apposito modello al dipendente, che vi appone la data della comunicazione e la propria firma.

Entro trenta giorni dalla comunicazione gli interessati possono ricorrere alla Giunta municipale, che formula il giudizio definitivo.

Art. 59.

Per il Segretario il rapporto informativo è compilato dal Sindaco. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere al Prefetto, che formula il giudizio definitivo.

Art. 60.

Per ogni impiegato è tenuto, presso il Segretario, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutte le deliberazioni ed ogni altro documento che possano interessare la carriera.

Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'Amministrazione municipale ed altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato alla carriera ed al trattamento economico, nonché lo indirizzo del dipendente e le sue variazioni.

TITOLO IX — *Aspettative*

Art. 61.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per infermità o per motivi privati.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del dipendente, dall'organo competente alla sua nomina.

Può anche essere disposto d'ufficio per infermità; in tal caso l'interessato può chiedere di usufruire della licenza prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.

Art. 62.

L'aspettativa per infermità è disposta d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al referto medico di cui all'articolo 65, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di dodici mesi in un triennio.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante tale aspettativa, il dipendente ha diritto a metà dello stipendio o salario per i primi sei mesi e ad un terzo per il periodo successivo.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, compete l'intero stipendio o salario.

Art. 63.

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi privati deve presentare motivata domanda.

L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese, ed ha facoltà, per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento, o di ridurre la durata della aspettativa richiesta.

Tale aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

L'aspettativa non può eccedere la durata di quattro mesi in un triennio. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è utile ai fini dell'anzianità, come ai fini della carriera e degli aumenti periodici.

Art. 64.

Scaduto il periodo massimo dell'aspettativa per infermità, il dipendente che non risulti idoneo a riprendere servizio è dispensato dal ser-

vizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Art. 65.

Così la dispensa dal servizio per infermità, come la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, sono deliberate in base a referto medico.

TITOLO X — *Sanzioni disciplinari*

Art. 66.

Il dipendente che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. censura;
2. riduzione dello stipendio o salario;
3. sospensione dell'impiego;
4. licenziamento.

Art. 67.

La censura è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, per lievi trasgressioni. Essa è inflitta dal Sindaco su proposta del Segretario, o sentito il parere di questo.

Art. 68.

La riduzione dello stipendio o salario non può essere inferiore ad un decimo o superiore ad un quinto, e non può avere durata superiore a tre mesi.

Essa determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o salario

E' inflitta dal Sindaco, su proposta del Segretario, o sentito il parere di questo:

- a) per grave negligenza in servizio;
- b) inosservanza dei doveri d'ufficio;
- c) contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decoro delle funzioni; violazione del segreto d'ufficio, semprechè le dette infrazioni non presentino carattere di particolare gravità;
- d) recidiva in infrazioni che hanno dato luogo alla censura.

Art. 69.

La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio o salario per non meno di un mese e non più di sei mesi.

Essa è inflitta dalla Giunta municipale:

- a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

- b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori che ne danneggi il prestigio;
- c) per uso dell'impiego a fini personali;
- d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
- e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità e nella continuità del servizio, e si concreti in atti o fatti vietati dalla legge o dai regolamenti;
- f) recidiva in infrazioni che hanno dato luogo alla riduzione dello stipendio.

La stessa sanzione è comminata altresì nel caso di tolleranza di abusi commessi da dipendenti.

Il dipendente al quale sia stata inflitta la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi non può fruire dello aumento periodico di stipendio o salario e non può essere promosso se non siano decorsi, rispettivamente, tre o sei anni dalla data dell'infrazione.

Il periodo di ritardo di cui al precedente comma è aumentato della metà se la sospensione sia superiore a tre mesi.

Art. 70.

Il licenziamento è inflitto dalla Giunta municipale:

- a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; nonché per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
- b) per grave abuso di autorità e di fiducia;
- c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Amministrazione, o ad altri enti pubblici ed a privati;
- d) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
- e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione agli affari trattati dal dipendente per ragioni di servizio;
- f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;
- g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) del precedente articolo;
- h) quando, senza giustificato motivo, non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente per un periodo non inferiore a quindici giorni;
- i) recidiva in infrazioni che hanno dato luogo alla sospensione dall'impiego

Art. 71.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere sempre preceduta dalla contestazione per iscritto degli addebiti fatta prefiggendo al dipendente un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le

proprie giustificazioni; se superiori alla censura, deve essere seguita la procedura prevista dal titolo undicesimo.

Art. 72.

Nei confronti del Segretario i provvedimenti disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio sono competenza del Sindaco, quelli della sospensione e del licenziamento sono di competenza del Consiglio.

Art. 73.

Il dipendente incorre nel licenziamento, senza che occorra procedimento disciplinare, a seguito di condanna passata in giudicato, riportata per peculato, malversazione, concussione, corruzione, falsità, furto, appropriazione indebita, ed in genere per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di polizia, ancorchè sia intervenuta amnistia.

Il licenziamento suddetto è disposto non appena si siano verificate le condizioni previste dal presente articolo.

Art. 74.

Il Sindaco può sospendere il dipendente sottoposto a giudizio per delitto; deve immediatamente sospenderlo quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendo il fatto, escluda che il dipendente vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed il dipendente riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile il dipendente di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente titolo. La stessa norma vale nel caso di assoluzione e di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Il periodo di sospensione cautelativa deve essere computato nella sanzione.

La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.

Art. 75.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Sindaco può ordinare la sospensione dall'impiego anche prima della contestazione degli addebiti per non oltre dieci giorni.

Il periodo di sospensione cautelativa deve essere computato nella sanzione.

Se il procedimento disciplinare si conclude con il proscioglimento del dipendente da ogni addebito, o con un provvedimento meno grave della sospensione, lo interessato riacquista l'anzianità perduta ed il di-

ritto agli stipendi non percepiti, salvo il caso — ove applicabile — della riduzione dello stipendio.

Art. 76.

Durante la sospensione preveduta dagli articoli 69, 74 e 75, a favore dei familiari del dipendente può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o salario.

TITOLO XI — Commissione per il personale (v. nota n. 3)

Art. 77.

La Commissione per il personale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario, nonché da due Consiglieri municipali e un rappresentante dei dipendenti annualmente designati nel proprio seno, rispettivamente, dal Consiglio municipale e dal personale municipale.

Quando si tratta di procedimenti disciplinari il rappresentante dei dipendenti non partecipa alla votazione se di grado inferiore al giudicando.

Nei procedimenti disciplinari può essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo, il superiore gerarchico dal quale dipende il giudicando.

Art. 78.

Il parere della Commissione per il personale deve essere sentito prima che l'organo competente decida intorno alle seguenti proposte:

- 1) mancata conferma del dipendente a seguito del compimento del periodo di prova;
- 2) promozione senza concorso del personale;
- 3) ricorso contro le note di qualifica;
- 4) riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
- 5) dispensa dal servizio per infermità, inabilità, incapacità e scarso rendimento, o per soppressione di posto, e riammissione in servizio del dispensato per infermità od inabilità.
- 6) determinazione dell'orario giornaliero di servizio.

La Commissione è tenuta ad esprimere ogni altro parere che le venga richiesto dall'Amministrazione.

Art. 79.

La Commissione per il personale è chiamata altresì ad esprimere i procedimenti disciplinari a carico del personale, ai termini del presente regolamento.

Art. 80.

Nel caso di accertamenti disciplinari la Commissione può sempre assumere direttamente i mezzi di prova.

Essa può ricevere l'incolpato per sentire le sue giustificazioni orali: deve riceverlo ove questi ne abbia fatto domanda.

Art. 81.

Le adunanze della Commissione sono segrete.

Quando si tratta di procedimenti disciplinari la Commissione non può deliberare se non intervengono almeno tre componenti aventi diritto di voto, ed i membri sono vincolati a mantenere il segreto sulla discussione: nel caso di parità di voti si considera prevalente l'opinione più favorevole al giudicando.

* Il Segretario designato dal Presidente redige il verbale delle deliberazioni, che viene sottoscritto da tutti i votanti.

Art. 82.

Nei procedimenti disciplinari le decisioni della Commissione sono vincolanti per l'Amministrazione, la quale accerta la regolarità del procedimento.

NOTA N. 3 — Il presente titolo interessa solo le Amministrazioni municipali aventi sede nei centri più grandi e, salvo eccezioni, con popolazione non inferiore agli 8.000 abitanti. Le altre pertanto possono ometterlo: in tal caso il giudizio disciplinare resta di competenza della Giunta.

TITOLO XII — *Cessazione del rapporto di impiego*

Art. 83.

Il dipendente può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

Il dimissionario deve proseguire nell'adempimento dei propri doveri finchè non gli venga comunicata la accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni non può essere ritardata di oltre tre mesi dalla data della loro presentazione.

Art. 84.

Può essere dispensato il dipendente divenuto inabile al servizio, oppure che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, per due anni consecutivi riporta una qualifica inferiore a « buono ».

Quando la dispensa debba avvenire per inabilità, si procede così come preveduto dall'articolo 65.

Art. 85.

I dipendenti vengono dispensati dal servizio d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età: per i vigili urbani tale limite è ridotto a sessanta anni.

Possono essere dispensati in qualunque momento per soppressione di posto, semprechè non sia possibile la loro sistemazione in posti vacanti dello stesso grado o di grado inferiore.

Art. 86.

In base a referto medico, quando abbia avuto luogo la dispensa per infermità o per inabilità, l'Amministrazione può riassumere l'impiegato che risulti nuovamente idoneo al servizio in un posto vacante dello stesso grado, o di grado inferiore: in quest'ultimo caso essa potrà attribuirgli un posto dello stesso grado o di grado inferiore appena si renda vacante.

Ha diritto di essere riammesso in servizio, eventualmente anche in soprannumero, il dipendente a favore del quale sono stati riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento: in questo caso gli verrà riconosciuta l'anzianità perduta per effetto del licenziamento.

TITOLO XIII — *Previdenza (v. nota n. 4)*

Art. 87.

A favore di ciascun dipendente è contratta con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un'assicurazione sulla vita nella forma mista, così come previsto dall'allegato n. 3.

Al pagamento del premio relativo concorrono il dipendente con una quota pari al 4% dello stipendio o salario mensile lordo, che gli verrà trattenuta mensilmente dall'Amministrazione, e l'Amministrazione medesima con una quota pari all'8% degli stessi emolumenti.

Art. 88.

Ogni operazione che il dipendente intendesse fare sulla polizza è subordinata al consenso dell'Amministrazione.

Art. 89.

Nei casi in cui il rapporto di impiego cessi per effetto di condanna implicante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure di condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione, al dipendente verrà corrisposto un terzo dell'importo di riscatto della polizza, mentre la rimanente somma sarà devoluta all'Amministrazione.

Art. 90.

Nei casi di invalidità totale permanente dipendente da causa di servizio è assicurato ad ogni impiegato o salariato, a carico dell'Ammini-

strazione municipale, in tutto od in parte ove non competa a carico di altri Enti o di terzi, il trattamento previdenziale dovuto nell'ipotesi di servizio continuativo fino al compimento del limite massimo di età.

Art. 91.

Nei casi di invalidità permanente parziale dipendente da causa di servizio, seguita dalla cessazione del rapporto di impiego, il trattamento di cui all'articolo precedente è ridotto in proporzione della riduzione dell'attitudine al lavoro subita dall'impiegato, secondo il referto medico di cui all'articolo 65.

NOTA N. 4 — Nel presente titolo si riproducono a titolo esemplificativo le principali norme stabilite dal Municipio di Mogadiscio per assicurare al proprio personale un equo trattamento previdenziale. Le Amministrazioni municipali hanno facoltà di introdurre nei rispettivi regolamenti. Sotto l'allegato n. 3 si unisce lo schema di convenzione stipulata tra il Municipio di Mogadiscio e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per dare esecuzione alle norme suddette.

TITOLO XIV — *Disposizioni finali*

Art. 92.

Qualora occorra assumere personale per servizi incarichi o funzioni che richiedano particolari competenze o specializzazioni, l'Amministrazione può provvedere alla assunzione, anche se si tratta di stranieri, a condizioni speciali, col trattamento economico e per la durata da stabilirsi caso per caso. Tale assunzione può essere fatta anche senza concorso.

Le relative deliberazioni sono adottate dal Consiglio municipale.

Art. 93.

Nei casi in cui non sia diversamente stabilito dal presente regolamento o dai regolamenti speciali, al personale si applicano le norme relative al personale dello Stato, in quanto applicabili.

Art. 94.

Nei casi in cui non sia diversamente stabilito dalla legge o dal regolamento, i singoli provvedimenti da questo previsti sono adottati dal Sindaco.

Art. 95.

Il presente regolamento entra in vigore il...???

Art. 96.

E' revocata ogni deliberazione od altra disposizione incompatibile col presente regolamento.

TITOLO XV — *Disposizioni transitorie* (v nota n. 5)

Art. 97.

Fino al 31 dicembre 1962 il limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi è elevato a quarantacinque anni.

Con l'autorizzazione del Prefetto, fino alla stessa data — ove si possa fondatamente presumere la mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti dalla pianta organica per occupare posti per i quali sia prescritto un titolo di studio superiore alla licenza elementare — ai pubblici concorsi relativi possono essere ammessi aspiranti in possesso della licenza corrispondente al corso di studi immediatamente inferiore.

Art. 98.

Fino al 31 dicembre 1962 la durata dei periodi minimi di permanenza nel grado prevista per la promozione di cui all'articolo 28 è ridotta della metà.

Art. 99.

Il personale non di ruolo in servizio alla data in cui è deliberato il presente regolamento, potrà conseguire senza concorso la nomina in ruolo nei posti rispettivamente occupati, od in altri dello stesso grado, con esenzione dall'obbligo di possedere i requisiti stabiliti dal presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) quando sia stato assunto in seguito a pubblico concorso indetto precedentemente alla stessa data;
- b) quando presti lodevole servizio da almeno due anni.

Il personale non ha alcun diritto alla nomina suddetta, cosicché lo stabilire se il posto vacante debba essere ricoperto nel modo qui previsto o mediante pubblico concorso rientra nella più ampia facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

A decorrere dall'assunzione, tutto il servizio non di ruolo prestato nello stesso grado dal personale in servizio alla data in cui è deliberato il presente regolamento è riconosciuto agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio o del salario, con effetti economici decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 100.

Al personale il quale non possa godere — in tutto od in parte — del trattamento previdenziale previsto dal titolo tredicesimo spetta, nel ca-

so di cessazione del rapporto di impiego, una indennità pari ad un dodicesimo dell'ultimo stipendio mensile per ogni mese di servizio non coperto da assicurazione.

In caso di morte del dipendente l'indennità spetta agli eredi.

L'indennità non compete se il servizio sia di durata inferiore ad un anno, o se la cessazione del rapporto di impiego sia dovuta a motivi disciplinari.

NOTA N. 5 — Ovviamente l'articolo 98 va omissso da parte delle Amministrazioni le quali non abbiano adottato il titolo quinto del presente regolamento.

Allegato n. 1 (art. 3 del Reg.)

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE MUNICIPALE

Numero dei posti	Qualifica del dipendente (1)	Ufficio o servizio del quale il dipendente fa parte	Titolo di studio prescritto per la nomina (2)	Categoria (2)	Grado (3)	Stipendio o salario iniziale (4)	Misura dell'aumento periodico sullo stipendio o salario iniziale (4)

- NOTA N. 1 — Qualifiche più in uso: Segretario, Capo ufficio o Capo servizio, Primo Applicato, Comandante dei vigili urbani, vigile urbano, Capo mercato, Agente riscuotitore di mercato, Messo notificatore, etc.
- NOTA N. 2 — Le categorie di personale sono formate come appresso:
 Categoria A: personale per la cui nomina è prescritto un titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore;
 Categoria B: personale per la cui nomina è prescritta la licenza di scuola media superiore;
 Categoria C: personale per la cui nomina è prescritta la licenza di scuola media inferiore;
 Categoria D: restante personale.
- NOTA N. 3 — Si assegna di regola il grado primo al Segretario municipale, il grado secondo a chi immediatamente lo segue nella gerarchia municipale, e così via.
- NOTA N. 4 — Nel determinare lo stipendio o salario iniziale relativo a ciascun posto, nonché la misura dei corrispondenti aumenti biennali dello stipendio o salario iniziale, occorrerà tenere presenti, oltre le condizioni finanziarie dell'ente, anche il trattamento riservato dall'Amministrazione Centrale al personale della stessa categoria svolgendo funzioni o mansioni analoghe.

TARIFFA: MISTA CRESCENTE A PREMIO ANNUO

Età anni	Durata anni	Premio annuo netto	Età anni	Durata anni	Premio annuo netto	Età anni	Durata anni	Premio annuo netto
20	20	38.15	32	20	42.10	44	20	42.10
21	20	38.15	33	20	41.60	45	20	42.70
22	20	38.30	34	20	41.15	46	19	45.40
23	20	38.30	35	20	40.75	47	18	48.45
24	20	38.30	36	20	40.40	48	17	51.85
25	20	38.30	37	20	40.40	49	16	54.95
26	20	38.45	38	20	40.10	50	15	59.25
27	20	38.45	39	20	40.10	51	14	65.10
28	20	38.60	40	20	39.70	52	13	69.70
29	20	38.60	41	20	39.40	53	12	76.30
30	20	38.85	42	20	39.40	54	11	83.25
31	20	39.05	43	20	39.05	55	10	92.45

TARIFFA: MISTA CRESCENTE A PREMIO UNICO

Età anni	Durata anni	Premio annuo netto	Età anni	Durata anni	Premio annuo netto	Età anni	Durata anni	Premio annuo netto
20	20	514.90	43	20	519.55	44	20	534.10
21	20	514.90	42	20	521.10	45	20	536.90
22	20	515.65	41	20	521.10	46	20	553.75
23	20	515.65	40	20	522.70	47	20	571.50
24	20	515.65	39	20	525.80	48	20	590. —
25	20	515.65	38	20	524.80	49	16	606.35
26	20	516.55	37	20	526.30	50	15	627. —
27	20	516.55	36	20	526.30	51	14	647.65
28	20	517. —	35	20	528.30	52	13	668.85
29	20	517. —	34	20	529.75	53	12	691.75
30	20	518.20	33	20	531.75	54	11	712.90
31	20	519.55	32	20	534.10	55	10	736.80

RENDITA VITALIZIA PER OGNI So. 1.000 DI CAPITALE ASSICURATO IN RENDITA ANNUA

Età alla scadenza	Rendita annua	Età alla scadenza	Rendita annua	Età alla scadenza	Rendita annua
40	61.39	48	70.04	56	83.88
41	62.27	49	71.43	57	86.13
42	63.20	50	72.90	58	88.54
43	64.18	51	74.47	59	91.10
44	65.23	52	74.47	60	93.84
45	66.33	53	77.89	61	96.76
46	67.49	54	79.76	62	99.87
47	68.73	55	81.75	63	103.21
				64	106.78
				65	110.57

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto sono garantite dallo Stato i capitali e le rendite assicurati presso l'Istituto sono inesquestrabili (legge 4 aprile 1912 n. 305 e R. D. 29-4-1923 n. 966)

Direzione Generale - Roma

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
per Assicurazioni « Caso Morte »

Art. 1 — *La presente polizza è libera da ogni restrizione per ciò che concerne il luogo di dimora, le occupazioni, i viaggi, la causa, l'epoca e il luogo del decesso dell'assicurato, salvo, nel caso di suicidio, le disposizioni del secondo comma dell'art. 2.*

Nessun soprapremio sarà richiesto per il servizio militare dell'assicurato. La polizza è pure valida se il decesso dell'assicurato è determinato da servizio di guerra prestato nelle Forze Armate d'Italia, purché il contratto sia in vigore da almeno sei mesi all'atto della dichiarazione di guerra (*).

Art. 2 — *Decorsi sei mesi dall'emissione, la polizza è incontestabile per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato (o dal contraente) nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso di malafede, e salvo la rettifica del capitale in base all'età vera dell'assicurato, quando quella denunciata risulti errata.*

La polizza è anche valida in caso di decesso determinato da suicidio od avvenuto in conseguenza di tentato suicidio, purché siano trascorsi non meno di due anni dal perfezionamento e non meno di sei mesi da una eventuale riattivazione in seguito a sospensione della polizza (art. 3). In mancanza di tali condizioni e purché siano trascorsi sei mesi dal perfezionamento, l'Istituto corrisponderà la riserva matematica costituita sulla polizza, oppure, se è maturato il diritto alla riduzione, il valore ridotto previsto dall'art. 4.

Art. 3 — *Unico obbligo dell'assicurato (o del contraente) è quello di provvedere al pagamenti del premio convenuto alle scadenze indicate, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. E' ammessa una dilazione di trenta giorni senza onere di interessi.*

(*) A modifica delle Condizioni generali di polizza, la copertura del rischio di guerra, per assicurati, sia civili che militari, potrà essere assunta soltanto in base alle condizioni e secondo le norme che saranno stabilite dal competente Ministero (vedi D.M. 15-4-1948 - G.U. 3-5-1946, n. 102).

Entro un ulteriore termine di cinque mesi, la polizza può essere riattivata, ma nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti. L'assicurato è tenuto però al pagamento degli interessi sulle rate di premio precedentemente non pagate, calcolati al saggio legale commerciale.

La polizza potrà essere riattivata nel termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, previo risultato soddisfacente di nuova visita medica e mediante il versamento, oltre che dei premi non pagati alla scadenza, dei relativi interessi al saggio anzidetto.

Art. 4 — Trascorsi i termini di cui al precedente articolo, la polizza si estingue e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se non furono pagate almeno tre annualità.

Se invece furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore, liberata dall'obbligo di ulteriore pagamento del premio, per un capitale ridotto da calcolarsi:

- a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che con il premio annuo convenuto si potrebbe assicurare all'età raggiunta dall'assicurato alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;
- b) nelle assicurazioni a premio temporaneo, riducendo il capitale assicurato in origine nella proporzione in cui l'importo dei premi pagati sta all'importo complessivo dei premi stipulati.

Art. 5 — L'Istituto, su richiesta, del contraente, consente qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- a) la *risoluzione* del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, il valore indicato nella tabella annessa;
- b) la *concessione* di prestiti ad interesse, nel limite del valore del riscatto di cui alla lettera a);
- c) la *concessione di prestiti senza interessi qualora l'assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazione di alta chirurgia*, per la somma occorsa a pagare le spese dell'atto operativo senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolate secondo l'art. 4, e purchè la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi.

Art. 6 — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti garantiti dalla presente polizza, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulla somma assicurata non hanno efficacia nei riguardi dell'Istituto, se esso non ne ha fatto annotazione sulla polizza.

Il contraente può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione scritta in polizza o con dichiarazioni ulteriori notificate all'Istituto, oppure con disposizione testamentaria. L'attribuzione del be-

neficio non può essere modificata nè può essere applicato l'art. 5 senza il consenso del beneficiario, quando il beneficio sia stato da questo accettato.

Art. 7 — Quando si siano verificati gli eventi e le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni in base ai documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Art. 8 — Il contraente, agli effetti della presente polizza, elegge il suo domicilio in Roma.

T A R I F F E (*)

Tar. 1	VITA INTERA A PREMI VITALIZI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga.
» 2	VITA INTERA A PREMI TEMPORANEI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga.
» 3	MISTA A PREMIO ANNUO. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un termine convenuto di anni; od allo spirare di detto termine se l'assicurato sarà in vita.
» 3 (2.T)	MISTA SU DUE TESTE A PREMIO ANNUO. — Il capitale è pagabile alla morte di uno degli assicurati se essa avviene entro un termine convenuto di anni, od allo spirare di detto termine se gli assicurati saranno ambedue in vita. Il pagamento dei premi cessa alla morte di uno degli assicurati.
» 4	TERMINE FISSO A PREMIO ANNUO. — Il capitale è pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato. In caso di premorienza, cessa però il pagamento dei premi.

(*) Nel presente modulo sono state riportate le forme di assicurazione maggiormente richieste dagli assicurandi. Il tariffario dell'I.N.A. comprende però numerose altre forme che ben si adattano a qualsiasi esigenza della clientela e che gli Agenti Generali od i loro incaricati potranno sempre illustrare a chi ne farà domanda.

» 18. D MISTA A PREMIO ANNUO DECRESCENTE DEL 4% (tipo D). — Il capitale è pagabile agli aventi diritto alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un termine convenuto di anni o all'assicurato stesso, se in vita, allo sperare di detto termine. Il premio annuo decresce dalla seconda annualità in poi in ragione del 4% all'anno del premio iniziale; *il contraente però ha facoltà di corrispondere un premio annuo costante pari a quello iniziale capitalizzando le decrescenze.*

» 20 CAPITALE E RENDITA 3,50% - 4% - 5% - 6%. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga. Inoltre alla scadenza del periodo convenuto per il pagamento dei premi l'assicurato, se in vita, percepirà una rendita annua vitalizia pari al 3,50% od al 4% od al 5% od al 6% del capitale suddetto a seconda della tariffa prescelta, oppure potrà scegliere una delle seguenti combinazioni:

A) riscattare la rendita, cioè riscuotere, in luogo di essa, una somma una volta tanto, e mantenere in vigore l'assicurazione per il caso di morte;

B) riscattare completamente il contratto, cioè riscuotere una volta tanto una somma in luogo della rendita dell'assicurazione in caso di morte;

C) riscattare l'assicurazione in caso di morte, cioè riscuotere, in luogo di essa, una somma, una volta tanto, e percepire la rendita;

D) percepire una rendita notevolmente maggiore, rinunciando all'assicurazione del capitale in caso di morte.

» DOTALE. — Il capitale è pagabile dopo un certo numero di anni se l'assicurato beneficiario sarà in vita. In caso di sua premorienza, verranno restituiti immediatamente tutti i premi al netto di tasse e senza aggiunta di interessi. In caso di premorienza del contraente-assicurato, cessa il pagamento dei premi, rimanendo fermo lo impegno da parte dell'Istituto di pagare il capitale a scadenza se l'assicurato beneficiario sarà allora in vita.

» « POLIZZA APERTA » DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMI ANNUI LIMITATI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un termine convenuto di anni od allo spirare di detto termine se lo assicurato sarà in vita. Il premio annuo è dovuto al massimo per un periodo inferiore di 5 anni alla durata dell'assicurazione. E' data facoltà al contraente di aumen-

tare il capitale, a decorrere dal terzo anno di assicurazione, mediante contemporaneo aumento del premio in base allo stesso tasso inizialmente applicato, e cioè entro i limiti ed alle condizioni speciali di questa forma.

» MISTA A PREMI ANNUI LIMITATI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un termine convenuto di anni, od allo spirare di detto termine se l'assicurato sarà in vita. Il premio annuo è dovuto al massimo per un periodo inferiore di 5 anni alla durata della assicurazione.

» STANDARD. — Il capitale è pagabile per $\frac{2}{3}$ all'Assicurato se in vita alla scadenza dell'assicurazione in forma mista; o per intero al Beneficiario designato, in caso di morte dell'Assicurato prima di tale scadenza. Qualora la morte dell'Assicurato avvenga posteriormente alla scadenza dell'assicurazione in forma mista, sarà inoltre pagato al Beneficiario il rimanente $\frac{1}{3}$ del capitale. Lo Assicurato in caso di vita a scadenza, potrà rinunciare all'ulteriore copertura assicurativa per il caso di morte, e riscuotere immediatamente le somme indicate in polizza, comprensive del capitale assicurato in forma mista.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.